

**ODV DEL TRASPORTO SAN ROCCO**

VIA G. Marconi 60
24050 Civate al piano BG
C.F. 92017760163

Iscritta alla Sezione Provinciale Del Registro
Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato al n. 83, dalla data 08.09.2004



*ESENZIONE DI BOLLO E REGISTRO
AI SENSI ART. 82 D.Lsg 117/2017
E D.Lsg 105/2018*

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2022, il giorno 19, del mese di aprile, alle ore 20.30, come da "AVVISO DI CONVOCAZIONE" affisso il 29 marzo 2022 in bacheca presso la sede dell'associazione, si è riunita in seconda convocazione presso la sede sociale in Civate al piano, via Guglielmo Marconi, 60 l'Assemblea Ordinaria dei soci ODV DEL TRASPORTO SAN ROCCO per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Approvazione del Bilancio 2021;
- Approvazione modifiche Statuto;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti n° 13 soci sul totale di n° 23 iscritti Adulti, in regola con il versamento della quota sociale e quindi aventi diritto di voto.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Sig. DANIELE GUZZI, il quale, constatato e fatto constatare che l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita, sia in ordine alla sua convocazione sia per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig. VITTORIO FERRARI

Sul primo punto dell'ordine del giorno il Presidente ha ringraziato tutti per la determinazione nella visione e l'impegno dato alla missione tramite le attività: gli Associati, i Volontari, l'organo di amministrazione, i Sostenitori e tutti gli Enti coinvolti. È inoltre dispiaciuto per chi ha problemi e in questo momento è assente. Un augurio e rinnovo di fiducia a tutto il gruppo associativo.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente comunica il rendiconto di cassa per essere approvato. È stato un anno con meno servizi, causa covid 19, ma per effetto di alcune coincidenze contabili (l'incasso di arretrati, il 5 per mille, il contributo straordinario per Covid 19 alle associazioni) dal punto di vista monetario si è concluso in modo positivo. Il bilancio è approvato all'unanimità dei presenti per alzata di mano.

Sul terzo punto dell'ordine del giorno il Presidente: risulta di apportare alcune modifiche obbligatorie allo Statuto vigente per renderlo conforme ai sensi del Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017) e della circolare N. 20/2018. Richieste pervenute dall'ufficio del RUNTS, nello specifico l'integrazione delle funzioni all'art. 15 organo di amministrazione.

- L'articolo suddetto (15) quindi, è stato integrato con l'indicazione delle funzioni di tale organo.
- Al quinto punto dell'articolo 7 (diritti e doveri degli associati) viene eliminato il testo 'purché maggiorenni'.
- Viene ribadito che il nome dell'associazione sarà: ODV DEL TRASPORTO SAN ROCCO per includere l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) previsto dal Dlgs 117/2017.



02 MAG



ODV DEL TRASPORTO SAN ROCCO

VIA G. Marconi 60
24050 Cividate al piano BG
C.F. 92017760163

Iscritta alla Sezione Provinciale Del Registro
Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato al n. 83, dalla data 08.09.2004

Approvazione modifiche suppletive inerenti all'adeguamento al Codice del Terzo Settore, Dlgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Preso atto che la presente assemblea in seduta ordinaria, il giorno 28/05/2019 ha approvato le modifiche di natura obbligatoria e di altra natura nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Preso atto che con l'approvazione delle modifiche summenzionate l'assemblea ha inteso dare continuità agli scopi solidaristici e di utilità sociale in quanto già Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Preso atto che con il Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 è stato disciplinato il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e in particolare il suo popolamento regolando il processo di migrazione delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei relativi registri (derivanti dalla L. 383/2000 e dalla L. 266/1991).

Preso atto che con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai sensi dell'art. 30 del decreto ministeriale n. 106/2020, è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale ha avuto inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla data del giorno antecedente e che a partire dal 22 febbraio gli uffici territoriali di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo settore hanno avviato la verifica della sussistenza dei requisiti per provvedere all'iscrizione delle ODV e delle APS nel medesimo Registro.

Preso atto che le modifiche introdotte hanno avuto come riferimento la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 e il Decreto della Regione Lombardia n. 3682 del 19 marzo 2019 e che, successivamente alla data di svolgimento dell'assemblea tenutasi appositamente per l'adeguamento ai sensi dell'art. 101, comma 2, le interpretazioni introdotte dalle Note ministeriali hanno ulteriormente precisato i requisiti statuari richiesti dal D.lgs. 117/2017.

Vista la richiesta di integrazioni allo statuto da parte dell'Ufficio territoriale di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo settore pervenuta in data 23/03/2022.

L'Assemblea delibera

- di confermare, sulla base delle volontà espresse già dall'assemblea in data 28/05/2019 di adeguarsi al Codice del Terzo settore
- di apportare le modifiche allo statuto, in allegato alla presente delibera, richieste dall'ufficio territoriale competente del Registro Unico Nazionale del Terzo settore nell'ambito della verifica della sussistenza dei requisiti funzionali all'iscrizione dell'associazione e che tali modifiche hanno natura meramente formale e comunque funzionali al buon esito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
- di dare mandato al Presidente di espletare tutte le formalità conseguenti.

L'Assemblea approva all'unanimità dei presenti per alzata di mano.



U 2 MAG.



ODV DEL TRASPORTO SAN ROCCO

VIA G. Marconi 60
24050 Civate al piano BG
C.F. 92017760163

Iscritta alla Sezione Provinciale Del Registro
Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato al n. 83, dalla data 08.09.2004

Sul quarto punto il Presidente formula a chiusura dell'ordine del giorno, se ci sono questioni da discutere di secondaria importanza e non previste dal programma.

Varie ed eventuali: nessuna

Le operazioni di voto si svolgono secondo le norme statutarie e di regolamento.

I soci presenti e con diritto di voto: Daniele Guzzi, Irene Civera, Adriana Cadei, Franco Quaranta, Franco Scarpenti, Gian Michele Vitali, Vittorio Ferrari, Casati Maria Grazia, Fustinoni Claudio, Conte Giovanni, Faciocchi Giorgio, Bergamaschi Albino, Picco Alessandra.

I soci presenti tramite delega con diritto di voto: Luigi Norbis, Michele Pizzarelli,

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22.30 previa lettura con approvazione e firma del presente verbale.

Il Segretario dell'Assemblea

Genari Vittorio

Il Presidente dell'Assemblea

Guzzi Daniele

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TREVIGLIO

IL 02 MAG. 2022 N° 707 SERIE 3

PER EURO ESENTA

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Rita PICCA

02 MAG. 2022





ODV DEL TRASPORTO SAN ROCCO
via G. Marconi,60
24050 Civate al Piano (BG)
C.F. 92017760163

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

*Data 19 Aprile Approvato
dalla assemblea*

ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: ODV DEL TRASPORTO SAN ROCCO assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via G. MARCONI,60 nel comune di CIVIDATE AL PIANO (BG).

Il trasferimento della sede legale all' interno del medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende rispondere ai bisogni primari della popolazione, soddisfacendo il diritto di mobilità e della salute. Inoltre vuole garantire migliori condizioni di vita nel contesto sociale.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento delle proprie finalità.

L'attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono ai sensi del comma 1, art. 5, D.L. 117/2017

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE, CON AUTOMEZZI DELL'ASSOCIAZIONE A FAVORE DI SOGGETTI CON FRAGILITA', DISABILI, ANZIANI E RAGAZZI, CON LO SCOPO DI GARANTIRE MIGLIORI CONDIZIONI DI VITA NEL CONTESTO SOCIALE E CULTURALE.
- SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE, CON AUTOMEZZI DELL'ASSOCIAZIONE A SOSTEGNO DI ALTRE ETS E/O ENTI LOCALI.
- ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI E LUDICI SUL TERRITORIO

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 6 (Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- Visionare i libri sociali, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)
- Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

16. 2022

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 **(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione ha il compito di:

1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
2. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza degli amministratori;
3. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
4. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
5. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
6. proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
7. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
8. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
9. adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
10. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
11. deliberare in merito all'esclusione di soci;
12. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
13. eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
14. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'organo di amministrazione oppure anche tra i non soci;
15. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;



16. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
17. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione e alle Assemblee;
18. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
19. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'organo di amministrazione stesso;
20. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo Sociale.

122
L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 10 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.



ART. 23
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.